



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - GESTIONE GIURIDICA - ECONOMICA DEL
PERSONALE
Servizio RISORSE UMANE - PERSONALE STIPENDI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 1134 DEL 13/10/2026**

OGGETTO: DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN ANTICIPO PENSIONISTICO PER APE SOCIALE DAL 01/08/2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/07/2026) DIPENDENTE ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE MATRICOLA N. 251 (AREA OPERATORI ESPERTI - EX CAT. B4 - DIFFERENZIALE 1).

IL DIRIGENTE

Dato atto che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente, è il Funzionario Dott.ssa Ilaria Negri, titolare della Elevata Qualificazione "Gestione giuridica-economica del personale", conferita con la determinazione dirigenziale 1114 del 30.09.2025;

Vista la nota assunta al prot. n. 37785 in data 25/05/2026 con la quale il/la dipendente di ruolo del Comune di Lodi matricola n. 251 con la qualifica di "Esecutore Socio Assistenziale" (ex Cat. B4 – Differenziale 1) – rassegna le proprie dimissioni con effetto dal 1° agosto 2026 (ultimo giorno di servizio il 31 luglio 2026) per collocamento in anticipo pensionistico per Ape Sociale a far data dal medesimo 1° agosto 2026, come specificato con successiva nota prot. n. 42770 del 15/06/2026 e n. 46974 del 02/07/2026;

Dato atto che:

- il/la dipendente ha presentato all'INPS domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape Sociale in data 26/01/2026 – numero di protocollo INPS.4927.26/01/2026.0013068;

- ha presentato all'INPS in data 01/07/2026 la domanda di anticipo pensionistico per APE sociale – numero di protocollo INPS.4927.01/07/2026.0117556;

Vista la vigente normativa in merito all'istituto dell'APE sociale, in particolare l'art. 1, comma 179, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, l'art. 7 del D.C.P.M. n. 88 del 23 maggio 2017 e s.m.i. e l'art. 1, commi 136 e 137, legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 del D.C.P.M. n. 88/2017, che prevede i requisiti di accesso all'APE Sociale:

“1. Può conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni:

- è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;

- è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale;

- è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;

- è un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del presente decreto.”

Considerato che, alla data di cessazione, il/la dipendente soddisfa i requisiti anagrafici e contributivi richiesti, avendo un'età anagrafica di almeno 63 anni e 5 mesi e un'anzianità contributiva superiore a 30 anni;

Richiamato l'art 39, c. 1, 2, 3 e 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, che recita:

“1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.

[...]

6. Durante il periodo del preavviso è possibile fruire delle ferie.”

Rilevato che i termini di preavviso non sono stati rispettati;

Esaminata la documentazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Personale e Stipendi, nella quale si quantifica il mancato preavviso in complessivi 32 giorni e la relativa indennità in € 2.564,83;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'accertamento dell'entrata di € 2.564,83 a titolo di indennità di mancato preavviso;

Visti:

- L'art.107 del D. Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- Gli art. 4,5,6 e 6bis della L. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- La normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6bis della legge 241/90, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;

Attestato quanto previsto:

- Dall'art. 6bis della L. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- dall'art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- Dall'art. 147bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;

Nulla ostando alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate;

DETERMINA

1. **di prendere atto** delle dimissioni per collocamento in anticipo pensionistico per Ape Sociale, con decorrenza 1° agosto 2026 (ultimo giorno di servizio il 31 luglio 2026), da parte del/la dipendente di ruolo matricola n. 251 in qualità di "Esecutore Socio Assistenziale" (ex Cat. B4 – Differenziale 1), che alla data di cessazione ha maturato il diritto al collocamento in anticipo pensionistico per Ape Sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 179, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, dell'art. 7 del D.C.P.M. n. 88 del 23 maggio 2017 e s.m.i. e dell'art. articolo 1, commi 136 e 137, legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. **di accertare** a titolo di indennità di mancato preavviso l'entrata di € 2.564,83 sul bilancio 2026, capitolo 1850/60, come da prospetto contabile allegato;
3. **di demandare** all'Ufficio Stipendi la gestione operativa del recupero della somma di cui al punto precedente, da effettuarsi mediante compensazione con le spettanze ancora da liquidare alla dipendente ovvero, ove ciò non fosse possibile o sufficiente, mediante richiesta di pagamento diretto alla stessa.

Si dà atto, infine, che:

- si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione trasparente" in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;
- in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art.2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale